

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1770 DELLA COMMISSIONE**
del 26 novembre 2020

relativo ai tipi e alle specie di piante da impianto non esentati dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 92/105/CEE della Commissione

(GU L 398 del 27.11.2020, pag. 6)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale			
	n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2507 della Commissione del 26 settembre 2024	L 2507	1 27.9.2024



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1770 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2020

relativo ai tipi e alle specie di piante da impianto non esentati dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 92/105/CEE della Commissione

Articolo 1

Tipi e specie di piante da impianto non esentati dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante

L'esenzione dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione di cui all'articolo 83, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 non si applica ai tipi e alle specie di piante da impianto elencati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Abrogazione della direttiva 92/105/CEE

La direttiva 92/105/CEE è abrogata.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ B*ALLEGATO***Tipi e specie di piante da impianto non esentati dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante**

Piante da impianto, eccetto le sementi, di:

— *Citrus*

— *Coffea*

▼ M1

— *Lavandula angustifolia* Mill.

▼ B

— *Lavandula dentata* L.

▼ M1

— *Lavandula x intermedia* Emeric ex Loisel.

— *Lavandula latifolia* Medik.

— *Lavandula stoechas* L.

▼ B

— *Nerium oleander* L.

— *Olea europea* L.

— *Polygala myrtifolia* L.

— *Prunus dulcis* (Mill.) D.A.Webb

▼ M1

— *Salvia rosmarinus* Spenn.

▼ B

— *Solanum tuberosum* L.